

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019

486/2019/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2014-2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089^a riunione del 26 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2019, 98/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 98/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2019:
 - richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2019, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
926	ACEGAS APS AMGA SPA
992	NOVARETI SPA

- istanze di rettifica di dati fisici dall'impresa distributtrice 4035-ACQUI RETE GAS SPA, con riferimento agli anni dal 2013 al 2016;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributtrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
299	AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL
795	GIUDICARIE GAS SPA
1247	UNARETI SPA
2130	MEDITERRANEA ENERGIA SCARL
3045	IRETI SPA
22668	2i RETE GAS SPA
24121	BLU RETI SRL
25420	AP RETI GAS SPA

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 149/2018/R/GAS sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017;
- nella definizione delle tariffe di riferimento di cui al precedente punto, i valori tariffari per le località di seguito elencate sono stati erroneamente calcolati a causa di errore materiale:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	ID LOCALITA'	LOCALITA'	DELIBERA DI APPROVAZIONE
20103	CENTRIA SRL	5312	TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	149/2018/R/GAS
		6576	TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	

- con la deliberazione 98/2019/R/GAS sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018;
- nella definizione delle tariffe di riferimento di cui al precedente punto, i valori tariffari per le località di seguito elencate sono stati erroneamente calcolati a causa di errore materiale:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	ID LOCALITA'	LOCALITA'	DELIBERA DI APPROVAZIONE
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SPA	2386	MAGENTA (MI)	98/2019//R/GAS
		2387	MESERO (MI)	
		4386	RESCALDINA (MI)	
		4963	BOFFALORA SOPRA	
		4965	BUSCATE (MI)	
		4978	CANEGRATE (MI)	
		5050	PARABIAGO (MI)	
		5091	VITTUONE (MI)	
		5975	ARCONATE (MI)	
4035	ACQUI RETE GAS SPA	314	ACQUI TERME (AL)	

RITENUTO CHE:

- in relazione alle località di cui alla *Tabella C*, sia opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive con decorrenza a partire dall'anno tariffe 2017;
- in relazione alle località di cui alla *Tabella D*, sia opportuno procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive con decorrenza a partire dall'anno tariffe 2018;
- in relazione alle rettifiche presentate entro il 15 settembre 2019:

- con riferimento alle richieste di rettifica di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella A*:
 - o in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, sia opportuno accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni tariffari dal 2014 al 2018, le richieste di rettifica presentate dalle imprese distributrici di cui alla seguente *Tabella E*, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
992	NOVARETI SPA

- o in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2016, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella F*, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2019, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA F

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
860	LD RETI SRL
992	NOVARETI SPA

- o in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2017, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella G*, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA G

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
380	EROGASMET SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
926	ACEGAS APS AMGA SPA
992	NOVARETI SPA

- in relazione alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, sia opportuno accettare la richiesta di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributrice 4035-ACQUI RETE GAS SPA per gli anni dati dal 2013 al 2016, con decorrenza dalle tariffe rispettivamente degli anni dal 2015 e fino al 2018;
- in relazione alle istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella B*:
 - sia opportuno prevedere che le medesime istanze siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle rettifiche dei dati, di cui ai precedenti punti, accolte con decorrenza antecedente all'anno tariffario 2019, sia necessario:
 - procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2014 al 2018;
 - applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, ad esclusione delle località riportate nelle *Table C e D* del presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2014 al 2018

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2014 al 2018 come riportati rispettivamente nelle *Table da 1 a 5* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2
Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini